

ATTO N. 828/BIS

**Relazione della I Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI**

*Relatore di maggioranza Presidente Daniele Nicchi
Relatore di minoranza Vice Presidente Donatella Porzi
Relazioni orali ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno*


SUL

Disegno di legge

“Ulteriori modificazioni ed integrazioni della Legge Regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)”

Approvato dalla I Commissione consiliare permanente il 7 giugno 2021

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 14 giugno 2021




COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 7 giugno 2021, ha esaminato in sede referente, ai sensi dell'articolo 28, del Regolamento Interno l'**ATTO N. 828** (Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della Legge Regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)"), ed ha deciso di esprimere a maggioranza dei consiglieri presenti (in sede ed in videoconferenza) e votanti parere favorevole sull'atto così come risulta riformulato.

Ha deciso altresì di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno, incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa per la maggioranza il Presidente Daniele Nicchi e per le minoranze il Vice Presidente Donatella Porzi.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta consiliare.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della Legge Regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)", depositato alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 26 marzo 2021 e assegnato, in data 29 marzo 2021, per competenza alla I Commissione consiliare permanente, in sede redigente, e per competenza alla III Commissione consiliare permanente, in sede consultiva (ATTO N. 828);

ATTESO che l'Assemblea legislativa, nella seduta tenutasi in data 13 aprile 2021, ha deciso, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento Interno, che venga adottata la procedura d'urgenza e, di conseguenza, il disegno di legge è rimesso alla discussione ed approvazione dell'Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Interno;

VISTO il parere espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali con nota acquisita al prot. n. 2313 del 6 aprile 2021;


VISTA la nota prot. n. 2583 del 15 aprile 2021 della III Commissione consiliare permanente;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione consiliare permanente illustrate oralmente ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno, per la maggioranza dal Presidente Daniele Nicchi e per le minoranze dal Vice Presidente Donatella Porzi (ATTO 828 BIS);

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);



VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)", convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTA la legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)";

VISTA la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali);

VISTA la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi);

VISTI gli emendamenti presentati ed approvati in Commissione;


VISTO lo Statuto regionale,

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;


con votazione separata articolo per articolo,
nonché con votazione finale sull'intera
legge che ha registrato ... voti favorevoli, ...
voti contrari e ... voti di astensione, espressi
nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti
e votanti

DELIBERA


- di approvare la legge regionale: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della Legge Regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)", composta di n. 25 articoli nel testo che segue:




TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
<p style="text-align: center;">ART. 1 Modifica all'articolo 5 della l.r. 1/2018</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (Modifica all'articolo 5 della l.r. 1/2018)</p>
<p>1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r.1/2018 è sostituita dalla seguente: <i>“e) le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), i soggetti di cui all'articolo 6 autorizzati ai sensi del medesimo D.Lgs. 276/2003 o dell'articolo 11 bis e gli operatori pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 276/2003 e dell'articolo 11;”.</i></p>	<p>1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)”, è sostituita dalla seguente: <i>“e) le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), i soggetti di cui all'articolo 6 autorizzati ai sensi del medesimo d.lgs. 276/2003 o dell'articolo 11 bis e gli operatori pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 276/2003 e dell'articolo 11;”.</i></p>
	<p>2. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 1/2018, le parole: “e i patronati” sono sostituite dalle seguenti: “, i patronati” e dopo le parole: “nazionale e regionale” sono aggiunte le seguenti parole: “e le associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale che tutelano i diritti delle persone con disabilità”.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 2 Modifiche all'articolo 7 della l.r. 1/2018</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 1/2018)</p>
<p>1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r.</p>	<p>1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r.</p>




<p>1/2018 la parola “annualmente” è soppressa.</p>	<p>1/2018, la parola: “<i>annualmente</i>” è soppressa.</p>
	<p>2. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 1/2018, è sostituito dal seguente: “2. La Giunta regionale trasmette la programmazione di cui al comma 1 all’Assemblea legislativa ai fini dell’approvazione.”.</p>
<p>2. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 1/2018 le parole: “<i>La programmazione di cui al comma 1 stabilisce gli obiettivi annuali dell’azione regionale</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>La programmazione di cui al comma 1 è triennale e stabilisce gli obiettivi dell’azione regionale, che costituiscono le linee di indirizzo per il piano annuale di attività dell’ARPAL Umbria di cui all’articolo 14, comma 4 bis</i>”.</p>	<p>3. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 1/2018, le parole: “<i>La programmazione di cui al comma 1 stabilisce gli obiettivi annuali dell’azione regionale</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>La programmazione di cui al comma 1 è triennale e stabilisce gli obiettivi dell’azione regionale, che costituiscono le linee di indirizzo per il piano annuale di attività dell’ARPAL Umbria di cui all’articolo 14, comma 4 bis</i>”.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 3 Modifiche all’articolo 10 della l.r. 1/2018</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 1/2018)</p>
<p>1. La rubrica dell’articolo 10 della l.r. 1/2018 (Sistema regionale di analisi, monitoraggio e valutazione) è sostituita dalla seguente: “(Osservatorio regionale sul mercato del lavoro)”.</p>	<p>1. La rubrica dell’articolo 10 della l.r. 1/2018, è sostituita dalla seguente: “(Osservatorio regionale sul mercato del lavoro)”.</p>
<p>2. L’alinea del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente: “4. La Regione svolge, mediante ARPAL Umbria, le funzioni di Osservatorio regionale sul mercato del lavoro con il compito di effettuare analisi sul mercato del lavoro, rilevare i fabbisogni professionali e formativi, monitorare e valutare l’efficacia delle politiche del lavoro, con particolare riguardo all’inserimento lavorativo delle fasce deboli e dei disabili</p>	<p>2. L’alinea del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 1/2018, è sostituita dalla seguente: “La Regione svolge, mediante ARPAL Umbria, le funzioni di Osservatorio regionale sul mercato del lavoro con il compito di effettuare analisi sul mercato del lavoro, rilevare i fabbisogni professionali e formativi, monitorare e valutare l’efficacia delle politiche del lavoro, con particolare riguardo all’inserimento lavorativo delle fasce deboli e</p>




<p>di cui alla L.68/99, in collaborazione con le strutture e gli organismi regionali competenti in materia di statistica e di ricerca e con la partecipazione delle parti sociali.</p> <p>L'Osservatorio regionale, in particolare, ha lo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale per il perseguimento delle seguenti finalità:".</p>	<p>dei disabili di cui alla L. 68/1999, in collaborazione con le strutture e gli organismi regionali competenti in materia di statistica e di ricerca e con la partecipazione delle parti sociali e di rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale che tutelano i diritti delle persone con disabilità.</p> <p>L'Osservatorio regionale, in particolare, ha lo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale per il perseguimento delle seguenti finalità:".</p>
<p>3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r.1/2018 le parole: "anche ai fini dell'aggiornamento dei repertori regionali degli standard professionali, di percorso formativo e di certificazione" sono sostituite dalle seguenti: "anche ai fini di orientare l'offerta formativa, ed in particolare quella sostenuta e finanziata dalla Regione, e dell'aggiornamento dei repertori regionali degli standard professionali, di percorso formativo e di certificazione".</p>	<p>3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 1/2018, le parole: "per la promozione delle politiche attive e dell'offerta di apprendimento anche ai fini dell'aggiornamento dei repertori regionali degli standard professionali, di percorso formativo e di certificazione" sono sostituite dalle seguenti: "al fine di orientare l'offerta formativa, ed in particolare quella sostenuta e finanziata dalla Regione, nonché di aggiornare i repertori regionali degli standard professionali, di percorso formativo e di certificazione".</p>
	<p>4. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 1/2018, è sostituita dalla seguente:</p> <p>"g) effettuare il monitoraggio dei servizi erogati dalle reti di cui agli articoli 5 e 6 anche al fine di verificarne l'efficacia e l'efficienza ed il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni con particolare riferimento al monitoraggio dell'inclusione lavorativa</p>




	<p><i>delle persone con disabilità, garantendo, inoltre, una adeguata diffusione dei risultati con cadenza almeno annuale;”.</i></p>
<p>4. Alla fine della lettera h) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r.1/2018 dopo le parole: “e dei servizi per il lavoro” sono aggiunte le seguenti: “e con l’Osservatorio del mercato del lavoro di cui all’articolo 99 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19).”</p>	<p>5. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 1/2018, le parole: “e dei servizi per il lavoro.” sono sostituite con le seguenti: “e dei servizi per il lavoro e con l’Osservatorio del mercato del lavoro di cui all’articolo 99 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;”.</p>
	<p>6. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 1/2018, è aggiunta la seguente:</p> <p><i>“h bis) comunicare a tutti i soggetti delle reti di cui agli articoli 5 e 6 con cadenza annuale, anche in collaborazione con gli organismi accreditati ai sensi dell’articolo 11, i risultati della elaborazione dei dati raccolti anche al fine dell’individuazione delle attività formative, di accompagnamento al lavoro, di orientamento, di sostegno alle imprese, necessarie allo sviluppo economico della Regione alla luce della valutazione d’impatto delle politiche attuate.”.</i></p>
<p>5. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 1/2018 le parole: “I soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi degli articoli 11 e 12” sono sostituite dalle seguenti: “I servizi per il lavoro e gli organismi</p>	<p>7. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 1/2018, le parole: “I soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi degli articoli 11 e 12” sono sostituite dalle seguenti: “Gli organismi accreditati ai sensi degli</p>




<p>formativi accreditati ai sensi degli articoli 11 e 12, le agenzie per il lavoro autorizzate ai sensi dell'art. 11 bis,".</p>	<p>articoli 11 e 12, le agenzie per il lavoro autorizzate ai sensi dell'articolo 11 bis".</p>
<p style="text-align: center;">ART. 4 Modifica all'articolo 11 della l.r. 1/2018</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 (Modifica all'articolo 11 della l.r. 1/2018)</p>
<p>1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 1/2018 è inserito il seguente: <i>"3 bis. Fermo restando i requisiti di cui al comma 3, gli organismi autorizzati ai sensi della normativa nazionale vigente o dell'articolo 11 bis, gli organismi accreditati per i servizi al lavoro in altre realtà regionali e gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 12, nel rispetto dell'articolo 12 del D.Lgs. 150/2015, possono richiedere l'accREDITamento senza che sia necessario produrre la documentazione attestante i requisiti comuni già valutati per l'autorizzazione di cui all'articolo 11 bis, o per l'accREDITamento ai servizi per il lavoro in altre regioni o per l'accREDITamento di cui all'articolo 12."</i></p>	<p>1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 1/2018, è inserito il seguente: <i>"3 bis. Fermo restando i requisiti di cui al comma 3, gli organismi autorizzati ai sensi della normativa nazionale vigente o dell'articolo 11 bis, gli organismi accreditati per i servizi al lavoro in altre realtà regionali e gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 12, nel rispetto dell'articolo 12 del d.lgs. 150/2015, possono richiedere l'accREDITamento senza che sia necessario produrre la documentazione attestante i requisiti comuni già valutati per l'autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa nazionale vigente o dell'articolo 11 bis, oppure per l'accREDITamento ai servizi per il lavoro in altre regioni o per l'accREDITamento di cui all'articolo 12."</i></p>
<p style="text-align: center;">ART. 5 Inserimento dell'articolo 11 bis nella l.r. 1/2018</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 (Integrazione alla l.r. 1/2018)</p>
<p>Dopo l'articolo 11 della l.r.1/2018 è inserito il seguente: <i>"Art. 11 bis- (Istituzione dell'albo regionale delle agenzie autorizzate per il lavoro) 1. È istituito, con la presente legge, l'albo regionale delle agenzie per il lavoro autorizzate ad operare esclusivamente nel territorio</i></p>	<p>1. Dopo l'articolo 11 della l.r.1/2018, è inserito il seguente: <i>"Art. 11 bis (Istituzione dell'albo regionale delle agenzie autorizzate per il lavoro) 1. È istituito, con la presente legge, l'albo regionale delle agenzie per il lavoro autorizzate ad operare esclusivamente nel territorio</i></p>




<p>regionale. L'iscrizione all'albo comporta l'iscrizione nella corrispondente sub-sezione regionale delle sezioni III, IV e V dell'albo nazionale delle agenzie per il lavoro.</p> <p>2. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto della normativa vigente, previo confronto con le parti sociali, stabilisce i criteri e le modalità per l'autorizzazione regionale allo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale di cui all'articolo 4 comma 1 lettere c), d) ed e) del D.Lgs. 276/2003, nonché per l'eventuale sospensione e revoca dell'autorizzazione stessa.</p> <p>3. I requisiti per le autorizzazioni di cui al comma 1 sono quelli previsti dall'articolo 5 commi 1 e 4 lettere a) e c) del D.Lgs. 276/2003 e dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 4 comma 5 del medesimo decreto legislativo.</p> <p>4. Gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 11, se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, possono richiedere l'autorizzazione senza dover produrre la documentazione già valutata per l'accreditamento.”.</p>	<p>regionale. L'iscrizione all'albo comporta, ai sensi della normativa statale vigente, l'iscrizione nella corrispondente sub-sezione regionale delle sezioni III, IV e V dell'albo nazionale delle agenzie per il lavoro.</p> <p>2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, previo confronto con le parti sociali, stabilisce i criteri e le modalità per l'autorizzazione regionale allo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e) del d.lgs. 276/2003, nonché per l'eventuale sospensione e revoca dell'autorizzazione stessa.</p> <p>3. I requisiti per le autorizzazioni di cui al comma 1 sono quelli previsti dall'articolo 5, commi 1 e 4, lettere a) e c) del d.lgs. 276/2003 e dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 4, comma 5, del medesimo decreto legislativo.</p> <p>4. Gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 11, se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, possono richiedere l'autorizzazione senza dover produrre la documentazione già valutata per l'accreditamento.”.</p>
<p>ART. 6 Modifica all'articolo 13 della l.r. 1/2018</p>	<p>Art. 6 (Modifica all'articolo 13 della l.r. 1/2018)</p>




<p>1. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 1/2018 è soppresso.</p>	<p>1. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 1/2018, è soppresso.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 7</p> <p>Modifiche all'articolo 14 della l.r. 1/2018</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 1/2018)</p>
<p>1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 1/2018 le parole: “di gestione e sviluppo del Sistema informativo di cui all'articolo 9, di analisi, monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 10” sono soppresse.</p>	<p>1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 1/2018, le parole: “, di gestione e sviluppo del Sistema informativo di cui all'articolo 9, di analisi, monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 10” sono soppresse.</p>
	<p>2. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 1/2018, il segno di punteggiatura: “.” è sostituito con il seguente: “;”.</p>
<p>2. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 1/2018 è inserita la seguente:</p> <p>“d bis) gestisce e sviluppa il Sistema informativo di cui all'articolo 9 e cura il sistema di analisi, monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 10 realizzando la funzione di Osservatorio regionale sul mercato del lavoro e il raccordo dello stesso con le competenti strutture nazionali.”.</p>	<p>3. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 1/2018, sono aggiunte le seguenti:</p> <p><i>d bis) gestisce e sviluppa il Sistema informativo di cui all'articolo 9, cura il sistema di analisi, monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 10 realizzando la funzione di Osservatorio regionale sul mercato del lavoro e il raccordo dello stesso con le competenti strutture nazionali, individua, inoltre, le modalità tecniche e operative di integrazione con i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, nonché le modalità di verifica dell'attività di raccolta dati e di implementazione dell'Osservatorio stesso;</i></p> <p><i>d ter) coordina e favorisce l'integrazione operativa e strategica del sistema pubblico e privato e definisce i meccanismi di vigilanza posti in essere al fine di verificare l'efficacia dell'attività del privato in termini di</i></p>




	<p>soddisfacimento dell'interesse generale; d quater) gestisce il Centro di Formazione Professionale Regionale articolato nelle sedi di Terni, Orvieto e Narni, che detiene un ruolo centrale, anche al fine di realizzare il raccordo con il sistema di formazione professionale e le reti territoriali di cui all'articolo 6.”.</p>
<p>3. Al comma 4 bis dell'articolo 14 della l.r.1/2018 le parole: “relativo all'anno successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di cui all'articolo 24”.</p>	<p>4. Al comma 4 bis dell'articolo 14 della l.r. 1/2018, le parole: “relativo all'anno successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di cui all'articolo 24”.</p>
<p>4. I commi 5 e 6 dell'articolo 14 della l.r. 1/2018 sono soppressi.</p>	<p>5. I commi 5 e 6 dell'articolo 14 della l.r. 1/2018, sono soppressi.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 8</p> <p>Modifiche all'articolo 15 della l.r. 1/2018</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p>(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 1/2018)</p>
<p>1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 1/2018 dopo le parole: “struttura centrale” sono aggiunte le seguenti: “sita in Perugia, che ne costituisce la sede legale”.</p>	<p>1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 1/2018, dopo le parole: “struttura centrale” sono aggiunte le seguenti: “sita in Perugia, che ne costituisce la sede legale”.</p>
<p>2. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente: “2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce l'articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali di ARPAL Umbria e disciplina, per l'espletamento delle sue funzioni, le modalità di coordinamento e cooperazione tra la stessa ARPAL Umbria e le strutture della Giunta regionale.”.</p>	<p>2. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 1/2018, è sostituito dal seguente: “2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva l'articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali di ARPAL Umbria e disciplina, per l'espletamento delle sue funzioni, le modalità di coordinamento e cooperazione tra la stessa ARPAL Umbria e le strutture della Giunta regionale.”.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 9</p> <p>Modifiche all'articolo 16 della l.r. 1/2018</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p>(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 1/2018)</p>
<p>1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r.</p>	<p>1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r.</p>



1/2018 le parole: “definisce l'articolazione territoriale dell'ARPAL Umbria e” sono soppresse.	1/2018, le parole: “ <i>definisce l'articolazione territoriale dell'ARPAL Umbria e</i> ” sono soppresse.
2. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 1/2018 dopo le parole: “ D.Lgs. 150/2015” sono inserite le seguenti: “la cui gestione è attribuita ad ARPAL Umbria dalla presente legge,”.	2. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 1/2018, dopo le parole: “ d.lgs. 150/2015,” sono inserite le seguenti: “ <i>la cui gestione è attribuita ad ARPAL Umbria dalla presente legge,</i> ”.
3. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 1/2018 le parole: “l.r. 11/2015” sono sostituite dalle seguenti: “legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)”.	3. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 1/2018, le parole: “l.r. 11/2015” sono sostituite dalle seguenti: “ <i>legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)</i> ”.
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 1/2018 sono inseriti i seguenti: “3 bis. Nel rispetto delle previsioni degli articoli 11 comma 4 e 18 comma 2 del D.Lgs. 150/2015, ARPAL Umbria può stipulare convenzioni con gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 11 per affiancare, in ottica di sussidiarietà, i Centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi di cui al comma 3. 3 ter. ARPAL Umbria, nell'ambito delle misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato nei servizi per il lavoro, può stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 276/2003 con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro accreditate ai sensi dell'articolo 11, che prevedano l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati percettori di ammortizzatore sociale	4. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 1/2018, sono inseriti i seguenti: “3 bis. Nel rispetto delle previsioni degli articoli 11, comma 4 e 18, comma 2 del d.lgs. 150/2015, ARPAL Umbria può stipulare convenzioni con gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 11 per affiancare, in ottica di sussidiarietà, i Centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi di cui al comma 3. 3 ter. ARPAL Umbria, nell'ambito delle misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato nei servizi per il lavoro, può stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 276/2003 con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro accreditate ai sensi dell'articolo 11, che prevedano l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati percettori di ammortizzatore sociale mediante contratti di



<p>mediante contratti di lavoro di cui all' articolo 31 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).</p> <p>3 quater. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto della normativa nazionale e previo confronto con le parti sociali, individua le caratteristiche dei lavoratori e i contenuti delle convenzioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter.”.</p>	<p>lavoro di cui all' articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).</p> <p>3 quater. La Giunta regionale, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa nazionale e previo confronto con le parti sociali, individua le caratteristiche dei lavoratori e i contenuti delle convenzioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter.”.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 10</p> <p>Modifica all'articolo 17 della l.r. 1/2018</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p>(Modifica all'articolo 17 della l.r. 1/2018)</p>
<p>1. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:</p> <p>“1. Sono organi dell'ARPAL Umbria:</p> <p>a) l'Amministratore unico;</p> <p>b) il Direttore;</p> <p>c) il Collegio dei revisori.”.</p>	<p>1. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 1/2018, è sostituito dal seguente:</p> <p>“1. Sono organi dell'ARPAL Umbria:</p> <p>a) il Presidente;</p> <p>b) il Consiglio di amministrazione;</p> <p>c) il Direttore;</p> <p>d) il Collegio dei revisori.”.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 11</p> <p>Modifica all'articolo 18 della l.r. 1/2018</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p>(Modifica all'articolo 18 della l.r. 1/2018)</p>
<p>1. L'articolo 18 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 18</p> <p style="text-align: center;">(Amministratore Unico)</p> <p>1. L'amministratore unico, scelto tra personalità con elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità nelle funzioni da svolgere, maturate per almeno cinque anni sia in ambito pubblico che privato, è</p>	<p>1. L'articolo 18 della l.r. 1/2018, è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 18</p> <p style="text-align: center;">(Presidente)</p> <p>1. Il Presidente, scelto tra personalità con elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità nelle funzioni da svolgere, maturate per almeno cinque anni sia in ambito pubblico</p>



~~nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).~~

~~2. La durata dell'incarico è fissata in tre anni ed è rinnovabile una sola volta; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.~~

~~3. Il trattamento economico dell'amministratore unico è determinato dalla Giunta regionale a valere sugli stanziamenti di bilancio di ARPAL Umbria di cui all'articolo 24 comma 2 lettera a);~~

~~nel rispetto delle normative vigenti, nella misura omnicomprensiva non superiore all'indennità di carica spettante al Consigliere regionale.~~

~~4. L'amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'ARPAL Umbria.~~

~~5. L'amministratore unico, nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, definisce gli obiettivi di ARPAL Umbria e adotta, su proposta del Direttore i seguenti atti:~~

~~a) il regolamento di organizzazione;~~

~~b) il piano annuale di attività, in coerenza con la programmazione regionale;~~

~~c) la dotazione organica e il~~


che privato, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).

2. La durata dell'incarico è fissata in tre anni ed è rinnovabile una sola volta; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.


3. Il trattamento economico del Presidente è determinato dalla Giunta regionale a valere sugli stanziamenti di bilancio di ARPAL Umbria di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), nel rispetto delle normative vigenti, nella misura omnicomprensiva non superiore al settanta per cento dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale.

4. Il Presidente ha la rappresentanza legale di ARPAL Umbria.


5. Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione, di cui convoca e presiede le riunioni e definisce l'ordine del giorno, e trasmette alla Giunta regionale gli atti di cui all'articolo 23, comma 2.".




<p>piano triennale dei fabbisogni del personale; d) l'articolazione organizzativa; e) il regolamento di contabilità; f) il bilancio preventivo e il relativo assestamento; g) il conto consuntivo; h) la relazione annuale sulle attività svolte. 6. L'amministratore unico trasmette alla Giunta regionale gli atti di cui all'articolo 23 comma 2."</p>	
	<p>Art. 12 (Integrazione alla l.r. 1/2018)</p>
	<p>1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 1/2018, è inserito il seguente:</p>
	<p>"Art. 18 bis (Consiglio di amministrazione)</p>
	<p>1. Il Consiglio di amministrazione è composto oltre che dal Presidente da due membri, nominati per tre anni con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della l.r. 11/1995. L'incarico è rinnovabile una sola volta ed in ogni caso la durata non può eccedere quella della legislatura regionale. I due membri del Consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di comprovata esperienza e professionalità, uno dei quali nell'ambito dei servizi e delle politiche per il lavoro e il secondo nel campo</p>



	<p>della <i>formazione professionale</i>. I membri cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri dimissionari decaduti dalla carica o deceduti.</p>
	<p>2. Al termine di ciascuna legislatura il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione restano in carica fino a nuova nomina e comunque non oltre novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.</p>
	<p>3. Ai membri del Consiglio di amministrazione è riconosciuto un compenso determinato dalla Giunta regionale a valere sugli stanziamenti di bilancio di ARPAL Umbria di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), nel rispetto delle normative vigenti, nella misura omnicomprensiva non superiore al quindici per cento dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale.</p>
	<p>4. Il Consiglio di amministrazione, nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, definisce gli obiettivi di ARPAL Umbria e delibera su proposta del Direttore i seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il regolamento di organizzazione;b) il piano annuale di attività, in coerenza con la



	<p>programmazione regionale; c) la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale; d) l'articolazione organizzativa; e) il regolamento di contabilità; f) il bilancio preventivo e il relativo assestamento; g) il conto consuntivo; h) la relazione annuale sulle attività svolte.”.</p>
<p>ART. 12 Modifica all'articolo 19 della l.r. 1/2018</p>	<p>Art. 13 (Modifica all'articolo 19 della l.r. 1/2018)</p>
<p>1. L'articolo 19 della l.r.1/2018 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 19 (Direttore)</p> <p>1. Il Direttore di ARPAL Umbria è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, individuato tra i soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione e sulle tematiche di cui alla presente legge, comprovate da incarichi dirigenziali di durata almeno quinquennale in strutture pubbliche o private. Ai fini della nomina si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 11/1995 in quanto compatibili.</p> <p>2. L'incarico del Direttore è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno, ha una durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile.</p>	<p>1. L'articolo 19 della l.r. 1/2018, è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 19 (Direttore)</p> <p>1. Il Direttore di ARPAL Umbria è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, individuato tra i soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione e sulle tematiche di cui alla presente legge, comprovate da incarichi dirigenziali di durata almeno quinquennale in strutture pubbliche o private. Ai fini della nomina si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 11/1995 in quanto compatibili.</p> <p>2. L'incarico del Direttore è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno, ha una durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile.</p>



La durata dell'incarico non può in ogni caso eccedere quella della legislatura regionale; al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, l'incarico si intende prorogato fino alla data di nomina del successore.

3. Nel caso di nomina di un dirigente del settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.

4. Il trattamento economico del Direttore è determinato dalla Giunta regionale con propria deliberazione sulla base di quello riconosciuto ai direttori regionali e gli oneri del contratto sono a carico del bilancio dell'ARPAL Umbria.

5. Il Direttore è responsabile della realizzazione degli obiettivi dell'ARPAL Umbria in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale e nel rispetto delle direttive impartite ~~dall'Amministratore unico~~ e a tal fine annualmente predispone apposita relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Il direttore esercita, altresì, i poteri di direzione e controllo interno dell'ARPAL Umbria stessa.

6. Il Direttore, inoltre:

La durata dell'incarico non può in ogni caso eccedere quella della legislatura regionale; al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, l'incarico si intende prorogato fino alla data di nomina del successore **e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.**

3.


idem

4.


idem

5. Il Direttore è responsabile della realizzazione degli obiettivi dell'ARPAL Umbria in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale e nel rispetto delle direttive impartite **dal Consiglio di amministrazione** e a tal fine annualmente predispone apposita relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Il Direttore esercita, altresì, i poteri di direzione e controllo interno dell'ARPAL Umbria stessa.


6) *idem*




<p>a) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ARPAL Umbria, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge;</p> <p>b) dispone l'utilizzo del personale, emana le direttive e verifica il conseguimento dei risultati, l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;</p> <p>c) cura le relazioni sindacali;</p> <p>d) coordina l'attività dei dirigenti ed esercita poteri sostitutivi in caso di ritardo o inerzia degli stessi, qualora risulti necessario per evitare un grave pregiudizio all'ARPAL;</p> <p>e) propone all'amministratore unico gli atti di cui al comma 5 dell'articolo 18;</p> <p>f) esercita, ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ARPAL Umbria.</p> <p>7. In caso di assenza o impedimento il Direttore è sostituito da altro dipendente dell'ARPAL Umbria di qualifica dirigenziale, con le modalità stabilite nel regolamento interno di cui all'articolo 21.</p> <p>8. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara</p>	<p>a) <i>idem</i></p> <p>b) <i>idem</i></p> <p>c) <i>idem</i></p> <p>d) <i>idem</i></p> <p>e) propone al Consiglio di amministrazione gli atti di cui all'articolo 18 bis, comma 3;</p> <p>f) <i>idem</i></p> <p>7. <i>idem</i></p> <p>8.</p>
--	--




<i>la decadenza dall'incarico di Direttore nei casi previsti dalla normativa vigente.”.</i>	<i>idem</i>
ART. 13 Modifica all'articolo 22 della l.r. 1/2018	Art. 14 (Modifica all'articolo 22 della l.r. 1/2018)
1. Il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente: “4. La Giunta regionale può definire procedure per la mobilità del personale fra le strutture della Giunta stessa e ARPAL Umbria.”	1. Il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 1/2018, è sostituito dal seguente: “4. La Giunta regionale può definire procedure per la mobilità del personale fra le strutture della Giunta stessa e ARPAL Umbria.”.
ART. 14 Modifica all'articolo 23 della l.r. 1/2018	Art. 15 (Modifica all'articolo 23 della l.r. 1/2018)
1. Il comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente: “2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale: a) il regolamento di organizzazione; b) il piano annuale di attività; c) l'articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali; d) la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale; e) il bilancio di previsione e il conto consuntivo.”.	1. Il comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 1/2018, è sostituito dal seguente: “2. <i>idem</i> a) <i>idem</i> b) <i>idem</i> c) <i>idem</i> d) <i>idem</i> e) <i>idem</i>
ART. 15 Modifica all'articolo 24 della l.r. 1/2018	Art. 16 (Modifica all'articolo 24 della l.r. 1/2018)
1 Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 24 della l.r.1/2018 dopo le parole: “articoli 22, comma 3 e 49, comma 3” sono aggiunte le seguenti: “e i relativi oneri di funzionamento”.	1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 1/2018, dopo le parole: “articoli 22, comma 3 e 49, comma 3” sono aggiunte le seguenti: “e i relativi oneri di funzionamento”.
2 Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 1/2018 è aggiunto il seguente: “2 bis. Nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di settore, ARPAL Umbria adotta	2 Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 1/2018, è aggiunto il seguente: “2 bis. <i>Idem</i>




<i>ogni anno il bilancio di previsione e il conto consuntivo.”.</i>	<i>idem</i>
ART. 16 Modifiche all'articolo 25 della l.r. 1/2018	Art. 17 (Modifiche all'articolo 25 della l.r. 1/2018)
1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 1/2018 la parola: “adotta” è sostituita dalla seguente: “promuove”.	1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 1/2018, la parola: “ <i>adotta</i> ” è sostituita dalla seguente: “ <i>promuove</i> ”.
2. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 1/2018 dopo le parole: “di ricollocazione” sono inserite le seguenti: “di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 150/2015”.	2. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 1/2018, dopo le parole: “ <i>di ricollocazione</i> ” sono inserite le seguenti: “ <i>di cui all'articolo 23 del d.lgs. 150/2015</i> ”.
3. Al comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 1/2018 le parole: “disoccupati percettori della Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)” sono sostituite dalle seguenti: “destinatari individuati dalla normativa nazionale vigente”.	3. Al comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 1/2018, le parole: “ <i>disoccupati percettori della Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)</i> ” sono sostituite dalle seguenti: “ <i>destinatari individuati dalla normativa nazionale vigente</i> ”.
4. Al comma 2 dell'articolo 25 della l.r.1/2018 le parole: “previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 150/2015” sono sostituite dalle seguenti: “dalla stessa definiti”.	4. Al comma 2 dell'articolo 25 della l.r.1/2018, le parole: “ <i>previsti dall'articolo 23 del d.lgs. 150/2015</i> ” sono sostituite dalle seguenti: “ <i>dalla stessa definiti</i> ”.
5. Il comma 6 dell'articolo 25 della l.r. 1/2018 è soppresso.	5. Il comma 6 dell'articolo 25 della l.r. 1/2018, è soppresso.
6. Al comma 7 dell'articolo 25 della l.r. 1/2018 le parole: “di cui ai commi 2 e 6” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1”.	6. Al comma 7 dell'articolo 25 della l.r. 1/2018, le parole: “ <i>di cui ai commi 2 e 6</i> ” sono sostituite dalle seguenti: “ <i>di cui al comma 1</i> ”.
ART.17 Modifiche all'articolo 28 della l.r. 1/2018	Art. 18 (Modifiche all'articolo 28 della l.r. 1/2018)
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 28 della l.r 1/2018 dopo le parole: “e di certificazione” sono aggiunte le seguenti: “, definiti sulla base degli indirizzi approvati dalla Giunta, nel rispetto della normativa statale vigente”.	1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 28 della l.r 1/2018, dopo le parole: “ <i>e di certificazione</i> ” sono aggiunte le seguenti: “ <i>, definiti sulla base degli indirizzi approvati dalla Giunta, nel rispetto della normativa statale vigente</i> ”.
	2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 1/2018, viene soppressa la parola: “anche”.




<p>2- Al comma 6 dell'articolo 28 della l.r. 1/2018 le parole: "dalla Regione" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ARPAL Umbria".</p>	<p>3. Alla alinea del comma 6 dell'articolo 28 della l.r. 1/2018, le parole: "<i>dalla Regione</i>" sono sostituite dalle seguenti: "<i>dall'ARPAL Umbria</i>".</p>
<p style="text-align: center;">ART. 18</p> <p>Modifiche all'articolo 29 della l.r. 1/2018</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p>(Modifiche all'articolo 29 della l.r. 1/2018)</p>
<p>1. Al comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 1/2018 le parole: " , le opportunità di tirocinio extracurricolare" sono soppresse.</p>	<p>1. Al comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 1/2018, le parole: " , <i>le opportunità di tirocinio extracurricolare</i>" sono soppresse.</p>
<p>2. Al comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 1/2018 le parole: "nel momento della presa in carico del disoccupato e precisato" sono soppresse.</p>	<p>2. Al comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 1/2018, le parole: "<i>nel momento della presa in carico del disoccupato e precisato</i>" sono soppresse.</p>
<p>3. Al comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 1/2018 dopo le parole: "di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 150/2015" sono aggiunte le seguenti: " , tenuto conto delle competenze del lavoratore e dei fabbisogni professionali e formativi espressi dal sistema produttivo regionale e delle informazioni di cui all'articolo 10 comma 1 lettera d) e in coerenza con le politiche di sviluppo.".</p>	<p>3. Al comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 1/2018, dopo le parole: "<i>di cui all'articolo 20 del d.lgs. 150/2015</i>" sono aggiunte le seguenti: " , <i>tenuto conto delle competenze del lavoratore e dei fabbisogni professionali e formativi espressi dal sistema produttivo regionale e delle informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) e in coerenza con le politiche di sviluppo della Regione.</i>".</p>
<p style="text-align: center;">ART. 19</p> <p>Modifiche all'articolo 32 della l.r. 1/2018</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p>(Modifiche all'articolo 32 della l.r. 1/2018)</p>
<p>1. La rubrica dell'articolo 32 della l.r.1/2018 (Ulteriori misure di inserimento lavorativo) è sostituita dalla seguente: "(Sistema regionale integrato di erogazione delle politiche e dei servizi per il lavoro. Buono Umbro per il Lavoro)".</p>	<p>1. La rubrica dell'articolo 32 della l.r. 1/2018, è sostituita dalla seguente: "<i>(Sistema regionale integrato di erogazione delle politiche e dei servizi per il lavoro. Buono Umbro per il Lavoro)</i>".</p>
<p>2. Al comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 1/2018 dopo le parole: "delle imprese," sono inserite le seguenti: "in complementarietà e ad integrazione delle misure previste dalla normativa nazionale,".</p>	<p>2. Al comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 1/2018, dopo le parole: "<i>delle imprese,</i>" sono inserite le seguenti: "<i>in complementarietà e ad integrazione delle misure previste dalla normativa nazionale,</i>".</p>
<p>3. La lettera d) del comma 2 dell'art. 32 della l.r.1/2018 è sostituita dalla seguente: "d) ————— misure ————— di accompagnamento al lavoro e</p>	<p>3. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 32 della l.r.1/2018, è sostituita dalla seguente: "d) misure di</p>




<p>di incontro tra domanda e offerta di lavoro.”.</p>	<p>accompagnamento al lavoro e di incontro tra domanda e offerta di lavoro sostenute anche attraverso una banca dati regionale gestita dai sistemi informativi di ARPAL Umbria.”.</p>
<p>4. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 32 della l.r.1/2018 è soppressa.</p>	<p>4. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 32 della l.r.1/2018, è soppressa.</p>
<p>5. Dopo il comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 1/2018 sono inseriti i seguenti: “2 bis. Le misure di cui al comma 2 costituiscono il Buono Umbro per il Lavoro, di seguito denominato BUL, che rappresenta lo strumento sostenuto dalla Regione Umbria per la fruizione dei servizi per l’impiego erogati dalla rete regionale finalizzati a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro ed accrescere l’occupabilità dei lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione. 2 ter. Il BUL è utilizzabile, a scelta del lavoratore, presso i Centri per l’impiego o presso gli organismi accreditati ai sensi dell’articolo 11 ovvero, limitatamente alle misure a carattere formativo, presso gli organismi accreditati ai sensi dell’articolo 12. 2 quater. La remunerazione del BUL è prevalentemente a risultato occupazionale, nel rispetto dei meccanismi di premialità. Il valore economico del BUL è determinato sulla base della tipologia contrattuale dell’assunzione e della profilazione quali-quantitativa del lavoratore.</p>	<p>5. Dopo il comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 1/2018, sono inseriti i seguenti: “2 bis. <i>idem</i> 2 ter. <i>idem</i> 2 quater. <i>idem</i></p>



<p>2 quinquies. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i destinatari, le modalità e i criteri di erogazione, il valore economico del BUL, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 comma 1 lettera e) del D.Lgs 150/2015.</p> <p>2 sexies. Il BUL, al fine di favorire l'occupazione, con particolare riguardo ai lavoratori svantaggiati e alle persone con disabilità, può essere integrato da incentivi all'occupazione graduati in funzione della profilazione e del grado di occupabilità dei soggetti interessati nonché dal finanziamento dell'indennità di frequenza delle misure formative e di tirocinio extracurricolare e da misure di conciliazione vita lavoro.</p> <p>2 septies. I programmi di cui al comma 1 possono altresì prevedere misure per l'accompagnamento al lavoro autonomo e alla creazione d'impresa di cui agli articoli 38 e 39 e misure di accompagnamento alla quiescenza.”.</p>	<p>2 quinquies. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i destinatari, le modalità e i criteri di erogazione, il valore economico del BUL, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera e) del d.lgs. 150/2015.</p> <p>2 sexies.</p> <p style="text-align: center;">Idem</p> <p>2 septies.</p> <p style="text-align: center;">idem</p>
<p>ART. 20 Modifiche all'articolo 33 della l.r. 1/2018</p>	<p>Art. 21 (Modifiche all'articolo 33 della l.r. 1/2018)</p>
<p>1. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 1/2018 dopo le parole “inclusione attiva,” sono inserite le seguenti: “nel rispetto della normativa nazionale di riferimento e”.</p>	<p>1. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 1/2018, dopo le parole: “<i>inclusione attiva,</i>” sono inserite le seguenti: “<i>nel rispetto della normativa nazionale di riferimento e</i>”.</p>
	<p>2. Al comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 1/2018, le parole: “e le persone svantaggiate” sono sostituite dalle seguenti: “e le persone individuate quali</p>



	<p><i>lavoratori svantaggiati ai sensi della normativa nazionale ed europea vigente”.</i></p>
	<p>3. Il comma 4 dell’articolo 33 della l.r. 1/2018, è sostituito dal seguente:</p> <p><i>“4. La Regione promuove e sostiene con risorse specifiche la definizione di intese con le Aziende unità sanitarie locali, i Comuni e le zone sociali di cui all’articolo 268-bis della l.r. 11/2015, volte alla presa in carico, all’affiancamento e alla attivazione di persone svantaggiate e/o con disabilità, con elevato deficit di occupabilità, prese in carico dai servizi sociali del territorio e dai Servizi di Accompagnamento al Lavoro.”.</i></p>
<p>2. Dopo il comma 8 dell’articolo 33 della l.r. 1/2018 sono aggiunti i seguenti:</p> <p><i>“8 bis. La Regione, al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori disabili e fornire un servizio alle imprese obbligate, promuove le convenzioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Le convenzioni, nel rispetto della normativa vigente, sono sottoscritte dagli uffici competenti dell’ARPAL Umbria di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge 68/99 e dalle imprese interessate.</i></p> <p><i>8 ter. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, ARPAL Umbria può stipulare con i soggetti di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 276/2003 apposite convenzioni quadro su base territoriale aventi ad oggetto il</i></p>	<p>4. Dopo il comma 8 dell’articolo 33 della l.r. 1/2018, sono aggiunti i seguenti:</p> <p><i>“8 bis. La Regione, al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori disabili e fornire un servizio alle imprese obbligate, promuove le convenzioni di cui alla I. 68/1999. Le convenzioni, nel rispetto della normativa vigente, sono sottoscritte dagli uffici competenti dell’ARPAL Umbria di cui al comma 1 dell’articolo 6 della I. 68/1999 e dalle imprese interessate.</i></p> <p><i>8 ter. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, ARPAL Umbria può stipulare con i soggetti di cui all’articolo 14 del d.lgs. 276/2003 apposite convenzioni quadro su base territoriale aventi ad oggetto il conferimento di commesse di</i></p>



conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali ed alle imprese sociali da parte delle imprese associate o aderenti.

8 quater. La convenzione quadro di cui al comma 8 ter è approvata dalla Giunta regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 del D.Lgs 276/2003 e previo confronto con le parti sociali.


8 quinquies. Nel rispetto delle previsioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 14 del ~~D.Lgs~~ 276/2003, qualora l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base all'esclusiva valutazione dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 68/99, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della legge 68/99, cui sono tenute le imprese conferenti, nei limiti individuati dalla convenzione quadro e subordinatamente all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico.”

lavoro alle cooperative sociali ed alle imprese sociali da parte delle imprese associate o aderenti.


8 quater. La convenzione quadro di cui al comma 8 ter è approvata dalla Giunta regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 del **d.lgs.** 276/2003 e previo confronto con le parti sociali.

8 quinquies. Nel rispetto delle previsioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 14 del **d.lgs.** 276/2003, qualora l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base all'esclusiva valutazione dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 6 della **l.** 68/99, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della **l.** 68/99, cui sono tenute le imprese conferenti, nei limiti individuati dalla convenzione quadro e subordinatamente all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico.


8 sexies. La Regione promuove e favorisce la strutturazione di percorsi per l'acquisizione di competenze professionali delle persone svantaggiate, con particolare




	<p><i>riguardo alle disabilità, da realizzarsi anche all'interno delle cooperative sociali di tipo B.".</i></p>
	<p>Art. 22 (Sostituzione dell'articolo 47 della l.r. 1/2018)</p>
	<p>1. L'articolo 47 della l.r. 1/2018, è sostituito con il seguente:</p>
	<p>"Art. 47 (Clausola valutativa)</p>
	<p><i>1. L'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto regionale, valuta la presente legge in termini di efficacia delle politiche attive del lavoro e del sistema regionale integrato per l'apprendimento.</i></p>
	<p><i>2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa, con cadenza annuale, una relazione concernente l'attuazione della legge, in termini di interventi realizzati e risorse utilizzate, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:</i></p> <p><i>a) l'attività dei Centri per l'impiego, evidenziando il numero e le caratteristiche degli utenti presi in carico, l'operatività del Buono Umbro per il Lavoro ed i relativi esiti in termini occupazionali;</i></p> <p><i>b) le convenzioni stipulate da ARPAL Umbria con gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 11, nonché le caratteristiche degli utenti presi in carico;</i></p>




<p>4. L'Assemblea legislativa può promuovere, in collaborazione con la Giunta</p>	
<p>3. Alla conclusione di ciascun periodo di programmazione, la relazione di cui al comma 2 è integrata con dati e informazioni riguardanti l'efficacia delle azioni intraprese ed il grado di aderenza rispetto agli obiettivi definiti nella programmazione del triennio precedente.</p>	
<p>c) le assunzioni stabili favorite dal sistema degli incentivi all'occupazione; d) le iniziative formative presenti nel CURA, gli interventi di inclusione sociale, formazione ed attivazione al lavoro ed i relativi beneficiari; e) gli interventi realizzati per favorire l'autoimpiego, il lavoro autonomo e la creazione di impresa, con particolare riguardo alle iniziative in favore di donne, giovani, lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o di altri soggetti svantaggiati e/o con disabilità, ai sensi degli articoli 38 e 39; f) gli interventi realizzati a sostegno della responsabilità sociale delle imprese, gli interventi volti a favorire il passaggio generazionale, il rientro in Italia dei giovani e dei soggetti in possesso di elevate competenze, nonché gli interventi volti a favorire la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</p>	



	<p><i>regionale ed ARPAL Umbria studi di valutazione su specifiche misure previste dalla legge e iniziative di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini, soggetti attuatori e destinatari degli interventi previsti.</i></p>
	<p><i>5. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.</i></p>
	<p><i>6. L'Assemblea legislativa, la Giunta regionale ed ARPAL Umbria, per quanto di propria competenza, pubblicano nei rispettivi siti istituzionali i risultati delle valutazioni condotte ai sensi del presente articolo e per le finalità della presente legge.”.</i></p>
<p>ART. 21 Modifiche all'articolo 48 della l.r. 1/2018</p>	<p>Art. 23 (Modifiche all'articolo 48 della l.r. 1/2018)</p>
<p>1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 48 della l.r.1/2018 le parole: “di cui al comma 807 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)” sono sostituite dalle seguenti: “destinate, ai sensi della normativa vigente, al personale e al funzionamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro nonché al loro rafforzamento”.</p>	<p>1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 1/2018, le parole: “di cui al comma 807 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)” sono sostituite dalle seguenti: “destinate, ai sensi della normativa vigente, al personale e al funzionamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro nonché al loro rafforzamento”.</p>
<p>2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 48 della l.r.1/2018 dopo le parole: “ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 49, comma 3” sono aggiunte le seguenti: “e relativi oneri di funzionamento, previsti alla Missione 15, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale.”.</p>	<p>2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 1/2018, dopo le parole: “ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 49, comma 3” sono aggiunte le seguenti: “e relativi oneri di funzionamento, previsti alla Missione 15, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale.”.</p>



<p>3. Al comma 3 dell'articolo 48 della l.r. 1/2018 le parole: "19, comma 4, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "14 comma 4 bis".</p>	<p>3. Al comma 3 dell'articolo 48 della l.r. 1/2018, le parole: "19, comma 4, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "14, comma 4 bis".</p>
<p style="text-align: center;">ART. 22 Norme transitorie e finali</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24 (Norme transitorie e finali)</p>
<p>1. Gli organi dell'ARPAL Umbria di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 1/2018, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad operare fino alla nomina e all'insediamento degli organi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 10 della presente legge.</p>	<p>1. Gli organi dell'ARPAL Umbria di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 1/2018, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad operare fino alla nomina e all'insediamento degli organi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 1/2018 come modificato dalla presente legge e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p>
<p>2. Nelle more della attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) convertito, con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, ARPAL Umbria può chiedere la collaborazione delle strutture della Giunta regionale per lo svolgimento delle proprie attività di funzionamento, anche mediante forme di condivisione dei relativi procedimenti al fine di assicurare l'efficienza, l'economicità ed il buon andamento della pubblica amministrazione. La Regione assicura fino al 31 dicembre 2022 il necessario supporto per le attività dell'Agenzia relative alla gestione del personale.</p>	<p>2. Nelle more della attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ARPAL Umbria può chiedere la collaborazione delle strutture della Giunta regionale per lo svolgimento delle proprie attività di funzionamento, anche mediante forme di condivisione dei relativi procedimenti al fine di assicurare l'efficienza, l'economicità ed il buon andamento della pubblica amministrazione. La Regione assicura fino al 31 dicembre 2022 il necessario supporto per le attività dell'Agenzia relative alla gestione del personale.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 23 Entrata in vigore</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25 (Entrata in vigore)</p>
<p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione</p>	<p>1. idem</p>



sul Bollettino Ufficiale della Regione.	
---	--